

## LA SCHIAVITU'

§ 1. - Il processo di mitigazione della schiavitù, iniziato nel tramonto dell'Impero romano, si estese durante il Medioevo in gran parte d'Europa, ma ciò non comportò la scomparsa di essa, perché norme e costumi crudeli continuarono a sopravvivere. La storia della schiavitù medievale può essere divisa in tre fasi: una forte diminuzione degli schiavi, un nuovo incremento della schiavitù in seguito alle guerre con i Musulmani, l'abolizione della servitù della gleba e l'ulteriore incremento dell'importazione di schiavi esotici.

Le città marinare e la Sicilia furono località in cui per tutto il Medioevo la schiavitù fu più diffusa. Il commercio a minuto degli schiavi trova molte testimonianze nei registri notarili, dove si trovano elencati i contratti di compravendita, con l'indicazione dei prezzi e delle caratteristiche fisiche della "merce".

Le formule usate in tali atti danno l'idea precisa dell'umiliante condizione dei servi e degli schiavi, quasi che si trattasse di un mercato di bestiame. Dopo l'indicazione del venditore e del compratore sono elencati il nome dello schiavo o della schiava, l'eventuale provenienza, l'età, il colore, e tutte le altre caratteristiche fisiche con segni particolari e difetti, oppure più generalmente viene usata la seguente formula: «servam unam nigram silvestrem et infidelem cum omnibus et singulis morbis vitiis defectis et infirmitatibus suis pro sacco uno pleno ossibus et ad usum fere existentis morbo caduco et mungitura lecti». Ma in quest'ultimo caso trattasi di servi che venivano adibiti ai servizi domestici, ove le donne erano più adatte degli uomini.

Vi era poi una categoria particolare di schiavi, formata da condannati turchi e maomettani, fatti schiavi durante le guerre o azioni di pirateria, i quali venivano impiegati nei lavori di opere pubbliche oppure quali rematori sulle galee.

A Trapani numerosa fu la schiera degli schiavi e dei servi: l'elemento femminile prevalse nei servizi domestici; gli uomini furono invece adibiti nella lavorazione dei campi, nella estrazione

del sale, nelle tonnare, nei servizi di bottega, e nella costruzione delle opere portuali e stradali.

Le formule di acquisto ammettevano il diritto del padrone di avere, detenere, possedere e fare dello schiavo qualunque cosa piacesse, oltre il diritto di rivendita. Pur considerando le condizioni dello schiavo nel Medioevo migliori che nell'età classica, il trattamento di esso si manifestò sempre mortificante per le subite violenze materiali e morali.

Le Crociate e la conquista islamica della Spagna trovarono ottima occasione per riempire di merce umana le stive delle galee cristiane e musulmane.

I porti, dove numerosi affluirono i cristiani catturati dai Musulmani, furono quelli di Biserta, Tunisi, Algeri e Tripoli, Qui sbarcati, i cristiani venivano inviati ai lavori forzati, mentre quelli che erano facoltosi potevano essere riscattati.

La vita che attendeva gli schiavi cristiani in terra musulmana era massacrante e spesso conduceva alla morte: terminato il lavoro, essi venivano stipati in strette baracche (i c.d. "bagni"), dove — tra lo sferragliare delle catene — consumavano il misero pasto e passavano la notte. Il fanatismo religioso dei Mori arrivò al punto di fare torturare atrocemente i cristiani e anche ucciderli.

Trattamento migliore ed umano riservarono invece i cristiani agli schiavi musulmani.

Agli schiavi cristiani, che rinnegavano pubblicamente la loro religione, i Musulmani concedevano, se non sempre la libertà, almeno un miglioramento nelle condizioni di vita e di lavoro; e perciò non fa meraviglia se questa unica via d'uscita rimaneva ai nostri per ottenere un'esistenza sopportabile.

Non pochi furono i trapanesi che caddero schiavi nelle mani dei Musulmani: furono operai, artigiani e borghesi, fatti prigionieri durante le incursioni barbaresche; furono pescatori, sorpresi in mezzo al mare durante la pescagione.

I nomi dei corsari Khair ed Din, detto Barbarossa per il colore della barba, di Agomat Pascià, e di Dragut (secoli XVI e XVII) rimasero leggendari e per decenni le loro imprese terrorizzarono l'Isola e la nostra città, a tal punto che la paura di cadere preda dei corsari divenne tale da indurre gli abitanti a fuggire, quando le città stavano per essere invase, senza tentare di difendersi. Allorquando poi i corsari riuscivano a penetrare nelle città, le case veni-

vano spogliate o rase a suolo, le persone sommariamente giustiziate e altre venivano fatte schiave.

Trapani, per le sue fortificazioni ed il coraggio dei suoi abitanti, mai soffrì l'onta dell'invasione e del saccheggio, sicché i corsari, riuscendo a volte a mettere piede a terra, poterono limitarsi a devastare la campagna circostante e a fare schiavi quanti trovavano o sorprendeivano fuori le mura.

Volgarmente i corsari vennero chiamati con voce generica: Turchi o Saraceni, ma non sempre erano tali: erano spesso sudditi dei barbareschi (rinnegati calabresi, napoletani, veneziani e persino spagnoli, inglesi e francesi), che saccheggiavano per sete di ricchezza e rapivano persone per ottenere grossi riscatti; erano in possesso di "lettere patenti", rilasciate quasi sempre dal Sultano di Costantinopoli, in virtù delle quali essi erano autorizzati a correre il mare in armi contro i nemici dei Musulmani, a proprio rischio e guadagno.

Contro le azioni piratesche furono costruite torri di vedetta lungo le coste; sorsero castelli nei punti strategici; i porti furono muniti di bastioni; uomini armati furono tenuti in costante allarme. I corsari nelle loro imprese usarono navi piccole e leggere (galeotte, fuste, feluche), le quali erano sotto il comando del rais.

§ 2. - A soccorrere ed assistere i trapanesi schiavi nelle terre della Barberia provvide l'Opera di Redenzione dei Captivi, che ebbe sede nel convento dei Padri Mercedari. L'Opera si adoperava per il riscatto dei cristiani prigionieri e l'assistenza alle loro famiglie.

Ogni anno, la benefica istituzione inviava i suoi rappresentanti nelle terre dell'Africa settentrionale per riscattare col denaro raccolto presso i cittadini i prigionieri trapanesi. Al reperimento del denaro concorse notevolmente e preminentemente la Marineria trapanese, il cui Statuto del 1° giugno 1696 ci piace riportare integralmente: «In nome di Dio e di Nostra Signora Gloriosissima sempre Vergine Maria di Trapani, e del nostro Glorioso S. Alberto, nostro concittadino. Considerandosi tutta la Marineria di questa invittissima città di Trapani le continue perdite dei propri compaesani inciampando predati da corsari turcheschi, dei quali sono pochissimi quelli che ritornano da schiavitù con la solita carità, che somministra la santa Redemptione dei Cattivi di questo Regno, a causa che questa città contribuisce cosa alcuna per detta Remptione. E perché desiderano che con più larga elemosina fossero per l'avvenire aggiutati quei

poveri che si trovano schiavi; hanno fatto fra tutti loro un parlamento generale con la presenza delli loro infrascitti Consoli, et hanno determinato di comune consenso fare il presente capitolo, che vogliono e si contentano sia duraturo per sempre, e con forza di qualsivoglia scrittura simile pubblica, per il quale si dispone e determina che obbligo di ogn'un di loro, come facciamo in nome di tutti li loro consoli, e fraranno per l'avvenire tutti li consoli che a questi presenti et all'altri futuri subentreranno. Anzi vogliono che ogni volta che si farranno li consoli novi non possono esercitare la loro carica se prima non ratificano e confermano il presente capitolo, e determinatione generale: che ogni imbarcatione cossì grande come piccola, ch'uscirà a viaggio da questa città di Trapani per infra o fuori regno, sia obligata ogni viaggio delli guadagni che farà levare un quarto di parte sopra tutta la compagnia et agiustando le parti fuori di questa città, abbia il padrone di dett'imbarcatione da levare detto quarto e trattenerselo appresso lui, acciò al salvo arrivo in questa città, con il quarto di parte l'altro guadagno che facesse doppo il sudetto aggiusto, pagarlo, e depositarlo subito che farà dette parti d'ogni viaggio, in potere dell'infrascritto depositario, a quest'effeto eletto, et eligendo, come appresso, acioche ogni volta che la Santa Redemptione dei Cattivi di questo Regno, cossì per Tunisi come per Tripoli di Barbaria, Algero, o altro luogo di nimici si doverà partire per andare per ricattito di christiani schiavi, possa e debbia detto depositario e deputati come sotto eletti et eligendi rimettere in potere di quelli signori deputati di detta Redemptione di detti luoghi tutta quella somma sarà entrata da questa sant'Opera, tutta alla una Redemptione per uno di detti luoghi o tutt'altra Redemptione per altro di detti luoghi, o parte all'una e parte all'altra secondo giudicheranno detti et infrascritti deputati di detta santa Opera di Trapani, acciò possa servire in aggiunta dell'elemosina che detta santa Redemptione haverà da fare in ricattito di poveri schiavi christiani marinari trapanesi, e non per altri, e cossì continuare per sempre. Dovendo similmente essere obligati, conforme s'obligano loro consoli in loro nome a questa contributione li padroni delli schifazzi, che caricheranno sali in questo porto di Trapani sopra qualsivoglia imbarcatione per infra o fuori Regno col sborzo di grano uno per ogni salma che caricherà, quali dovranno pagare e depositare come di sopra s'è detto. Et accio possa sempre continuare una buona tant'Opera, s'eligono tre deputati d'hoggi innanti, che sono

il capitan Nicolò Galia, padron Francesco Mancuso e capitan Giovanne Castelli per haver pensiero d'eliggere uno di loro, come similmente facciano al presente, eligendo al sudetto capitan Nicolò Galia per cassa e depositario di dett'introiti e procurare tutti insieme, seu ogn'uno di loro l'esatione di detti lucri e portarli in detto loro depositario e cassa, et in suo tempo provederli a detti signori deputati di detta santa Redemptione dei cattivi di questo Regno per l'effetto sudetto. Quali deputati e depositario di questa città di Trapani eletti come sopra siano duraturi durante la loro vita, et in caso di morte d'alcuno di essi possa quello che sarà per passare all'altra vita con il consenso degl'altri due che resteranno eligerne altro in luogo di quello, et in defetto, che quello non eligesse o non potesse eligere, lo possono eliggere l'altri due che resteranno, e così sempre continuare, pur che siano sempre della loro Marineria, essendo obligato quello ch'è o sarà cassa e depositario di sudetti introiti tenerne il suo giusto conto. Et ogni anno tra loro tre farne la revisione per sapere la somma che sarà entrata e notarsela a libro con ogni chiarezza, firmata e sottoscritta di tutte tre, con la presenza et assistenza delli consoli che alla ora saranno contribuendo a questa elemosina li pescatori dell'una e l'altra marina di questa città col pagamento di un quarto di parte del guadagno che fanno le loro barche così nella pesca dei pesci, come di corallo, possano e debbiano essere presenti alla sudetta revisione li loro consoli, dovendo fare il simile per le partite che rimettiranno per detti ricatti. E perché può sortire che in detta scavitù inciampassero alle volte femmine e figlioli o figliole di minore età di detta Marineria, li quali sono più soggetti alle persuasioni o forze di quelli barbari in farci abbandonar la santa Fede christiana, si contenta detta Marineria, ch'è presente, et in nome di quelli che saranno per l'avvenire, che detti signori deputati della Redemptione de cattivi di sopra cennati possano e debbiano nel ricattito di dette femmine figlioli o figliole minori contribuire dett'elemosina deli denari di questa sant'Opera di Trapani con più larga mano di quella che facessero nel ricattivo della detta Marineria. E similmente si contentano e vogliono che il presente scritto che in detta contributione et elemosina dell'introiti di questa Marineria di Trapani possano essere suvenuti ed agiutati tutti gl'altri trapanesi loro concittadini che inciampassero schiavi di qualsivoglia stato, grado e conditione, non ostante che non fossero della loro Marineria, con questo però che detta contributione a favore di

tutti quelli che non sono marinari non sia più di pezzi cento da otto reali né possa essere men di pezzi cinquanta da otto reali. E così si debba avvertire nelle rimesse si faranno di detti denari alli detti signori della Redemptione dei cattivi di questo Regno. Onde in fede del vero si è fatto il presente capitolo firmato dalli sottoscritti consoli, tanto in loro nome, come in nome di tutta la Marinaia suddetta. Hoggi in Trapani a primo di giugno quarta indizione 1696 - F.ti: Giovanni Aina, Francesco Incandela, Leonardo Ferrera, consoli delle Marinerie»<sup>1</sup>.

Il documento, che non ha bisogno di alcun commento per la sua chiarezza, da un canto evidenzia la generosità d'animo dell'uomo di mare, che col suo denaro permette il riscatto anche degli schiavi cristiani non appartenenti alla sua categoria; dall'altro rileva l'iniziativa della Marineria trapanese, che contribuì a scuotere l'animo tiepido dei cittadini e a stimolare la loro prodigalità nella elargizione delle elemosine per il riscatto dei confratelli schiavi.

---

<sup>1</sup> AST: cap. riportato dal notaio Pietro Genovese, atto 14 ottobre 1700.